EMILIA ROMAGNA IN ZONA ARANCIONE

L'ordinanza del 13 novembre del Ministro della Salute ha inserito l'Emilia-Romagna tra le regioni con scenario di rischio elevato (zona arancione), a partire dal 15 novembre.

L'<u>ordinanza n. 216 del 12 novembre del presidente della Giunta regionale (183.68 KB)</u> ha introdotto **ulteriori misure restrittive**, soprattutto per evitare <u>assembramenti</u>, valide **per l'intero territorio regionale dal 14 novembre al 3 dicembre**.

Il <u>DPCM del 3 novembre 2020</u>, in vigore fino a giovedì 3 dicembre 2020, stabilisce tre tipologie di intervento: ci sono MISURE NAZIONALI RESTRITTIVE valide su tutto il territorio italiano ('zona gialla', nella quale è necessario contrastare la diffusione del virus), a cui si aggiungono ULTERIORI MISURE anti-Covid valide a livello REGIONALE a seconda che la regione rientri in uno scenario di <u>ELEVATA GRAVITÀ</u> (la cosiddetta "zona arancione") dal 15 Novembre anche l' Emilia Romagna rientra in questa zona o di <u>MASSIMA GRAVITÀ</u> (la cosiddetta "zona rossa").

MASCHERINE

In Emilia-Romagna, dal 14 novembre, fuori dalla propria abitazione l'uso della mascherina è sempre obbligatorio.

Sono esclusi:

- le persone che stanno svolgendo attività sportiva;
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da protocolli o specifiche previsioni maggiormente restrittive.

SPOSTAMENTI

Dal 15 novembre, spostamenti consentiti solo all'interno del proprio comune di residenza, dalle 5 alle 22, mentre sono vietati quelli verso altri comuni e quelli in entrata e uscita dalla regione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di salute, studio o necessità.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita.

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono **consentiti esclusivamente** gli **spostamenti** motivati da **comprovate esigenze lavorative**, da **situazioni di necessità** ovvero per **motivi di salute**. Tali spostamenti devono essere **giustificati compilando l'autodichiarazione**.

Delle **strade** o **piazze** nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di **assembramento**, **può** essere **disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al**

pubblico, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere **presso il proprio domicilio**, contattando il proprio medico curante.

RISTORAZIONE BAR

<u>Dal 15 novembre sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).</u>

È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

È obbligatorio per gli esercenti esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti negli ospedali, negli aeroporti e nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

In Emilia-Romagna, dal 14 novembre negli esercizi di vendita di generi alimentari, l'accesso è consentito ad una sola persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

Nei giorni prefestivi e festivi, le grandi e medie strutture di vendita, (si considerano "grandi e medie strutture di vendita" quelle sopra i 150 mq nei comuni sotto 10mila abitanti e sopra i 250 mq negli altri comuni) sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.

Inoltre, nei **giorni festivi** si aggiunge il **divieto di ogni tipo di vendita**, **anche in esercizi di vicinato**, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal DPCM in vigore.

Al punto seguente i chiarimenti della Regione Emilia Romagna sull' applicazione dell'Ordinanza Regionale

• vai alle domande frequenti sull'ordinanza regionale n. 216 del 12 novembre 2020

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano **in modo dilazionato** e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

MERCATI

In Emilia-Romagna, dal 14 novembre è vietata l'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni di minima:

- a) una perimetrazione nel caso di mercati all'aperto;
- b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- c) **sorveglianza** pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del <u>DPCM del 3 novembre 2020</u>.

È vietato lo svolgimento dei mercatini degli Hobbisti e dei mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo e similari.

si allega faq della regione relativa al "piano " dei mercati

Mercati

• Cosa si intende per "piano" dei mercati al punto a.4 dell'ordinanza?